

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A. Il Comune è socio della società CONSIAG S.P.A.;
- B. con deliberazione n. 3 del 24/01/1977 questo Consiglio Comunale approvò l'adesione al *Consorzio Intercomunale Acqua e Gas (CONS.I.A.G.)*, ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e l'assegnare al Consorzio dei servizi relativi al gas naturale;

il Consorzio, quindi, veniva trasformato in società per azioni ai sensi delle norme allora vigenti del testo unico enti locali di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la società CONSIAG S.P.A., quindi, subentrava nelle posizioni attive e passive del Consorzio ed, in particolare, in quelle relative alla gestione dei servizi pubblici locali;

la società CONSIAG S.P.A., quindi, provvedeva a dar corso alle necessarie separazioni societarie, risultanti dall'applicazione della disciplina vigente in materia di gas, ed in particolare ad assegnare le reti – il cui regime deve essere inteso come di proprietà della società CONSIAG S.P.A. e dei suoi aventi causa – ad una società separata;

la società CONSIAG S.P.A. proseguiva nel rapporto di servizio pubblico con il Comune in ragione dell'originario, legittimo, affidamento al Consorzio, per una durata illimitata, non essendo prevista dalla normativa una scadenza differente rispetto a quella di estinzione della società;

la durata ed il regime del servizio di distribuzione gas, tuttavia, sono stati successivamente modificati dal d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, anche regolamentari;

la società CONSIAG S.P.A. ha, poi, dato corso ad un complesso processo di integrazione con le società COINGAS S.P.A. di Arezzo e INTESA S.P.A. di Siena, dando vita alla società E.S.TR.A, Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A. (nel séguito, *breviter*, la **Società**), come risultante dell'aggregazione delle attività delle società Coingas S.p.A., Intesa S.p.A., Consiag S.p.A.;

in particolare, l'insieme delle attività della società CONSIAG S.P.A. sono state fatte oggetto di un processo di riorganizzazione e conferimento – di partecipazioni, ovvero anche di impianti, reti e strutture – allo scopo di costituire un nuovo importante operatore integrato nel territorio toscano, sicché oggi la Società ha le caratteristiche per potersi presentare sul mercato nazionale dei servizi pubblici locali – e dell'energia in particolare –, così come ipotizzato già al momento dell'integrazione che ha dato vita alla Società; l'operazione complessiva di riorganizzazione delle attività della

società partecipata riguardavano beni e servizi della stessa, non è stato necessaria alcuna deliberazione di questo consiglio comunale e, tuttavia, per le ragioni che si diranno appresso, è allo stato opportuno che l'ente condivida gli indirizzi futuri della Società, in quanto gestore di servizi pubblici per affidamento da parte dell'ente;

appare conseguentemente opportuno che questo Consiglio Comunale, per quanto occorrere possa ed appaia eventualmente necessario o anche solo utile, prenda atto e convalidi l'intero percorso sopra descritto ed espressamente lo consideri coerente con i propri programmi ed indirizzi, come non può non apparire anche alla luce dell'intervenuta approvazione dei bilanci della società da parte degli amministratori di questo Comune, nella loro qualità di soci;

- C. la Società, in ragione del progressivo completamento dell'integrazione tra le attività di servizio pubblico precedentemente svolte dalle società ora sue socie – tra le quali quella partecipata dal Comune – è oggi operatore di livello non secondario a livello nazionale ed è stato in grado di coniugare la qualità dei servizi sul territorio con la loro razionalizzazione economica ed aziendale, accompagnando l'integrazione tra le attività delle società socie con investimenti lungimiranti, sicché può ora affrontare l'ulteriore fase di crescita, diretta al costante miglioramento dei servizi agli utenti ed al territorio ed in grado di generare importanti risorse economiche che perverranno ai soci della Società e, tramite essi, agli enti locali;

ulteriormente premesso che:

- D. la Società ha – anche in adempimento delle disposizioni in materia di separazione societaria e gestione indipendente – costituito la società Centria s.r.l. – interamente partecipata dalla Società – alla quale ha apportato le reti di distribuzione gas e gpl e le infrastrutture di servizio pubblico in genere e la gestione del servizio; lo Statuto di Centria S.r.l. prevede espressamente l'obbligo che la stessa sia partecipata esclusivamente da società a capitale pubblico maggioritario degli enti locali, che le sue partecipazioni siano incredibili se non in favore di soggetti con le medesime caratteristiche e che le infrastrutture di servizio pubblico siano incredibili ed insuscettibili d'esser distolte dalla loro missione di servizio pubblico; da questo punto di vista è opportuno premettere che la quotazione della Società non determina il venire meno di questa condizione, giacché la Società continuerà ad essere indirettamente controllata da enti pubblici e così pure Centria S.r.l., che è interamente partecipata dalla Società;

alla luce di quanto alla presente premessa, quindi, il Consiglio Comunale ritiene di dover prendere atto e fare proprio l'apporto dell'affidamento del

servizio pubblico alla società Centria S.r.l. alle medesime condizioni già in essere con la Società, essendo Centria S.r.l. interamente detenuta da ESTRA S.p.A., non essendo mutate le condizioni tutte dell'affidamento del servizio ed essendo prevista nello Statuto di Centria S.r.l. l'incedibilità delle azioni, il vincolo alla destinazione a pubblico servizio ed il controllo pubblico della medesima Centria S.r.l.

ulteriormente premesso che

- E. appare opportuno procedere alla ricognizione del regime degli affidamenti in essere ed, in particolare, alle determinazioni conseguenti in relazione alla cessazione del regime transitorio quanto al servizio di distribuzione del gas, in modo da garantire certezza ai valori aziendali in vista del percorso di quotazione della Società presso Borsa Italiana;
- F. La Società, quindi, ha posto in essere tutti gli studi e le analisi preliminari per procedere alla quotazione presso Borsa Italiana, sia attraverso comitati di studio interni, sia attraverso il concorso di professionisti esterni selezionati in modo trasparente e competitivo;
- G. il percorso di quotazione o, comunque, di parziale privatizzazione della Società non richiede – alla luce di un'interpretazione letterale dell'art. 42 D. LGS. 267/2000 – specifiche deliberazioni di questo consiglio comunale, giacché
 - per un verso la parziale privatizzazione della Società non ha alcuna influenza circa l'organizzazione dei pubblici servizi, né ha riguardo alla costituzione di istituzioni, aziende speciali o partecipazione dell'ente locale a società di capitali, né riguarda la concessione o affidamento di pubblici servizi;
 - per altro verso, nessuna alienazione di partecipazioni direttamente detenute dal Comune è prevista in alcun modo – giacché la parziale privatizzazione, quando interverrà, riguarderà unicamente la Società e/o le società partecipate dai Comuni in qualità di azionisti venditori qualora si procedesse ad un'offerta pubblica di vendita;
 - per altro verso, ancora, non si fa materia di indirizzi da impartire ad aziende pubbliche o enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune; e,
- H. tuttavia, alla luce dell'interpretazione che si è andata avanzando in giurisprudenza, in quanto deliberazione di indirizzo strategico relativa alle società partecipate, in forza della lettera g) del precitato art. 42 D. Lgs. 267/2000, appare necessario che questi si esprima rispetto alla struttura complessiva dell'operazione ed ai suoi contenuti essenziali;

I. quanto al complesso procedimento di quotazione ai fini della parziale privatizzazione della Società, esso sarà caratterizzato dai seguenti principi e snodi procedurali:

1. la parziale privatizzazione della Società, avverrà sulla base dei seguenti principi irrinunciabili:

(A) *trasparenza, apertura e non discriminazione*: l'intero processo, sia ch'esso si svolga attraverso un'offerta pubblica e contestuale ammissione a quotazione sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, nonché collocamento privato a investitori istituzionali ovvero attraverso l'esercizio del diritto di opzione a favore di obbligazionisti della Società, sia che si svolga con modalità differenti dalla quotazione in Borsa, sarà caratterizzato dalla fissazione in modo trasparente degli adempimenti procedurali, dall'invito trasparente ed aperto al mercato all'ingresso nel capitale, nella fissazione di regole idonee a garantire la parità tra tutti gli aspiranti nuovi soci;

(B) *ricerca dell'eccellenza ed attenzione al territorio*: l'intera operazione dovrà essere diretta ad assicurare un piano di sviluppo della Società e dei servizi ch'essa offre agli utenti, sia in termini di qualità che di condizioni di accesso, che – oltre ad assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas –, consenta una sicura crescita della Società come condizioni per nuovi investimenti e migliori servizi offerti;

(C) *aderenza alle migliori prassi di mercato*: la valutazione i) delle alternative tra diversi processi di quotazione, ii) del momento in cui procedere alla richiesta di ammissione a quotazione, in relazione all'andamento del mercato, iii) del prezzo di offerta delle azioni, iv) della definizione delle specifiche regole di *governance* societaria e dei diritti dei soci privati, v) dei contenuti di dettaglio dello Statuto e degli eventuali patti parasociali tra gli attuali soci della Società, siano assunte in ossequio alle migliori prassi di mercato, alla massimizzazione del risultato economico dell'operazione, per finanziare la crescita ed il miglioramento dei servizi;

(D) *partecipazione pubblica indiretta maggioritaria*: la quotazione della Società non dovrà vedere gli attuali soci (vale a dire le società interamente partecipate dagli enti locali) scendere sotto la partecipazione maggioritaria nella Società;

2. il procedimento quotazione seguirà i seguenti passaggi necessari:

(A) individuazione, da parte della Società, sulla base di qualificati pareri e consulenze, secondo la migliore prassi di mercato e la massimizzazione degli obiettivi della quotazione quale forma di parziale privatizzazione; la deliberazione dovrà essere assunta dagli organi competenti della Società e/o delle società direttamente partecipate dai Comuni ai sensi di legge con espressa

motivazione, pubblicata e comunicata agli attuali soci, in modo che i Comuni abbiano possibilità di averne evidenza;

(B) individuazione espressa, nella stessa decisione, degli obiettivi della quotazione quale forma di parziale privatizzazione e delle ragioni per le quali la forma prescelta garantisce meglio di altre la massimizzazione dei detti obiettivi, coerenti con quelli indicati nella presente delibera;

(C) realizzazione di *due diligence* legale, finanziaria, tecnica ed industriale sulla Società, così da fissarne i valori intrinseci e redigere ove necessario il prospetto informativo;

(D) incarico agli *advisor* finanziari e legali per la redazione degli atti della procedura – prospetto informativo e richiesta di ammissione a quotazione, etc. – e conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di consenso comunque denominati, eventualmente necessari da Consob, Borsa Italiana, o altre autorità di regolazione;

(E) svolgimento delle negoziazioni, secondo le migliori prassi di mercato ritenute necessarie od opportune alla concretizzazione dell'operazione;

(F) eventuali successive operazioni di completamento del percorso intrapreso, anche attraverso il passaggio a mercati regolamentati;

J. non sono richiesti provvedimenti amministrativi di questo Consiglio per il perfezionamento di tutto quanto sopra e, tuttavia, i principi fissati alla lettera (I) che immediatamente precede debbono essere considerati direttiva vincolante al rappresentante dell'ente nella società partecipata dal Comune ed essi sono coincidenti con quelli fissati dalle coerenti delibere degli altri Comuni soci, sicché esse divengano vincolanti per la società partecipata dal Comune;

K. i principi di cui alla lettera (I) che precede sono o saranno sollecitamente oggetto di deliberazioni analoghe alla presente da parte di tutti i Comuni soci degli attuali soci della Società, sicché essi divengano vincolanti per la Società;

L. il processo di quotazione, richiede una profonda revisione dello Statuto della Società – fermo invece lo Statuto della società Centria S.r.l. alla quale s'è già fatto riferimento – che, in forma analoga, con le modificazioni e gli adattamenti che si renderanno necessari o anche solo utili ed opportuni anche a seguito delle richieste di Autorità di regolazione – come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Consob o Borsa Italiana ovvero per l'adattamento alle migliori regole e prassi di mercato –, sarà approvato nell'imminenza della quotazione, sicché gli elementi essenziali del detto Statuto costituiscono direttiva al rappresentante dell'ente nell'assemblea

della società partecipata dall'ente, perché eserciti le sue competenze di conseguenza, laddove l'assemblea dovesse esser chiamata a pronunciarsi in merito;

- M.** quanto al processo di quotazione resta fin d'ora chiarito che la Società verrà quotata presso il mercato AIM di Borsa Italiana e l'entità della partecipazione che verrà negoziata presso il mercato non supererà il venticinque per cento del capitale della Società; tuttavia, si considera positivamente il successivo passaggio – quando le condizioni di mercato lo faranno ritenere maggiormente conveniente – al più prestigioso mercato regolamentato STAR di Borsa Italiana con contestuale incremento della quota di partecipazione della Società da rendere flottante nel mercato, secondo l'entità che sarà considerata maggiormente conveniente per la Società ed i suoi attuali soci, nonché nel rispetto dei principi di cui alla lettera (K) di cui sopra, che comunque resteranno direttiva ferma e vincolante.

Ulteriormente premesso che

- N.** in esito alle progressive modifiche normative ed alle sentenze della Corte Costituzionale, le forme di affidamento dei servizi pubblici locali sono da individuare in quelle coerenti con il diritto comunitario; in questa luce, gli affidamenti di servizio pubblico locale attualmente in essere in capo alla Società sono (i) stati originariamente affidati – anche per via dei soggetti giuridici eppoi confluiti nella Società al titolo loro proprio – in forme legittime e vigenti nell'ordinamento e comunque precedenti alla sentenza Corte di Giustizia 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria e Telefonadress, (ii) sono stati legittimamente trasferiti alla Società, con consenso dell'ente affidante che viene ora ribadito, (iii) sono gestiti attualmente in forme coerenti con l'ordinamento comunitario come previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 sicché la presente deliberazione vale anche quale relazione per come dalla medesima L. 221/2012 previsto e (iv) la forma della società a capitale misto pubblico e privato, con soci privati scelti attraverso la quotazione ovvero con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, corrisponde ad una delle forme tipiche (PPP) previste dall'ordinamento comunitario;
- O.** di prendere atto che nella legislazione vigente non sono più presenti disposizioni che fissano una data di cessazione anticipata degli affidamenti, sicché questi stessi proseguono in capo alla Società per la durata dell'originario affidamento ovvero, in assenza, per la durata del Consorzio o della società originariamente affidataria;

- P. nel settore della distribuzione del gas, invece, servizio questo affidato dal Comune alla Società e successivamente conferito a Centria S.r.l., anche attraverso passaggi della concessione che vengono in questa sede espressamente confermati, la disciplina ha subito una differente evoluzione;
- Q. in particolare, il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, all'art. 15, fissa termini di cessazione anticipata delle concessioni affidate direttamente dall'ente locale, con norma che trova applicazione anche nei confronti della Società; pertanto, anche in conseguenza all'approvazione della disciplina che istituisce gli Ambiti Territoriali Ottimali, l'affidamento del servizio attualmente assegnato alla Società, dovrà essere posto a gara – in particolare, dell'art. 24, co. IV del D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, prevedeva che *“gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*; successivamente, gli àmbiti venivano istituiti con il DM Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
- R. la Corte di Giustizia ha poi negato che incomba sugli Stati membri l'obbligo di prevedere cessazioni anticipate delle concessioni assegnate senza gara (testualmente *“non se ne può desumere alcun obbligo in capo agli Stati membri di porre fine ai contratti (..) attribuiti in assenza di procedura di gara”*), sicché *“non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione (di distribuzione del gas naturale) come quella in questione nella causa principale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l'art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino ad una normativa di questo tipo”*; cfr. Corte di Giustizia, Seconda Sezione, 17 luglio 2008, causa C-347/06, Asm Brescia) sicché gli affidamenti in essere sono legittimi ed efficaci;
- S. il già citato l'art. 15, co. v, D.Lgs. n.164/2000 dispone che *“gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del*

periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione"; l'indennizzo, trova giustificazione nell'esigenza di compensare il gestore uscente dell'abbreviazione d'imperio della durata delle concessioni e di prevenire l'insorgere del conseguente rischio di alterazione dell'equilibrio economico della gestione (basato sull'aspettativa ad un rapporto di maggiore durata), nonché di evitare un vantaggio ingiusto al gestore subentrante, che si troverebbe a gestire una rete che non ha realizzato ed i cui costi non sono ancora stati ammortizzati dalla gestione; la determinazione dell'importo dell'indennizzo è stabilita sulla base delle concessioni in essere, per espressa previsione di legge;

T. per parte sua l'art. 14, co. VIII, prevede che *"il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore";* la disposizione è inequivoca – ed in tal senso confermata dal DM Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 – nel chiarire che:

- la proprietà delle reti e degli impianti realizzati in forza della concessione appartiene al gestore uscente;
- essa sarà trasferita al nuovo gestore, senza transitare per la proprietà comunale, a fronte del pagamento dell'indennizzo;

quanto alla determinazione del valore dell'indennizzo, occorre richiamarsi a quanto puntualmente stabilito dall'art. 5 del citato DM 12 novembre 2011, n. 226, ove, in particolare, si stabilisce che *"il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili",* calcolato *"partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzo contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti*

nel prezzario utilizzato” – rammentandosi che “qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell’ambito”; per parte sia il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, è intervenuto sulle norme appena richiamate senza determinare variazioni rilevanti rispetto alla presente deliberazione;

- U. allo scopo di (i) agevolare l’indizione delle gare e (ii) definire i valori della Società anche in relazione al processo di sua quotazione, appare dunque necessario ed opportuno (A) confermare la conformità degli affidamenti in essere al diritto europeo, (B) prendere atto della previsione normativa che riconosce la proprietà delle reti in capo alla Società e (C) rinviare l’identificazione del valore dell’indennizzo per il termine della durata dell’affidamento ad una successiva deliberazione;

Tutto ciò premesso,

Visti

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la L. 23 agosto 2004, n. 239, il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133, la L. 23 luglio 2009, n. 99, la L. 4 giugno 2010, n. 96, il D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, il DM 19 gennaio 2011, il DM 12 novembre 2011, n. 226;

Visti gli allegati pareri dei responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai sensi dell’art. 49, comma I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

DELIBERA

1. di prendere atto e convalidare il processo di riorganizzazione – sopra richiamato alle premesse da A) a D);
2. di prendere atto dell’apporto del ramo d’azienda incaricato del servizio pubblico affidato da questo Comune alla società Centria S.r.l., per quanto limitatamente concerne l’atto di affidamento del servizio pubblico e la titolarità delle reti e degli impianti, già transitate nel patrimonio di Consiag S.p.A e, successivamente, di Estra S.p.A., in quanto la stessa è interamente partecipata da Estra S.p.A, le condizioni del servizio sono esattamente le medesime correnti con la società Estra S.p.A. che partecipa interamente

Centria S.r.l. e per espressa previsione dello Statuto di Centria S.r.l., le partecipazioni sono incedibili, le infrastrutture non possono essere distolte dal pubblico servizio e Centria S.r.l. deve essere controllata – anche indirettamente – da enti locali;

3. di prendere atto dello Statuto della società Centria S.r.l. e delle previsioni in esso contenute quanto alla salvaguardia del controllo indiretto degli enti locali sulla società alla quale sono apportate le infrastrutture di servizio pubblico, all'incedibilità delle quote ed al divieto di distogliere le infrastrutture medesime dalla loro missione di servizio pubblico;
4. di esprimere indirizzo favorevole al processo di parziale privatizzazione attraverso quotazione presso Borsa Italiana della Società, dando fin d'ora indicazioni al proprio rappresentante in seno all'assemblea della società Consiag S.p.A., partecipata dal Comune, di assumere tutte le determinazioni utili o necessarie alla buona realizzazione del processo, in coerenza con le premesse di cui alla presente deliberazione ed in particolare con i principi e secondo il percorso indicato alla lettera I);
5. di prendere atto di non dover assumere ulteriori determinazioni perché il processo quotazione sul mercato, anche non regolamentato (AIM), gestito da Borsa Italiana S.p.A., abbia luogo;
6. di prendere atto che, conseguentemente alla quotazione, quale forma di parziale privatizzazione, la forma di gestione dei servizi pubblici diviene quella dell'affidamento a società a capitale misto con socio privato scelto con forme trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali applicabili e senza che ciò importi alcun pregiudizio per le concessioni ed affidamenti in essere ed in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
7. di prendere atto e confermare espressamente che gli affidamenti di servizi pubblici assegnati alla Società ed alle società da essa interamente partecipate:
 - sono stati originariamente affidati secondo una modalità legittima nell'ordinamento al momento dell'affidamento;
 - non v'è stata alcuna soluzione di continuità nella legittimità dell'affidamento medesimo;
 - gli affidamenti di cui è beneficiaria la Società le sono pervenuti per il tramite di negozi legittimi e con il consenso, che in questa sede viene ribadito o esplicitato, del Comune;

- dalla parziale privatizzazione della Società conseguirà l'assunzione di una delle forme di gestione espressamente approvate dall'ordinamento e da quello comunitario in particolare;
 - il venir meno delle disposizioni che prevedevano una cessazione anticipata degli affidamenti, importa che gli stessi perdurano per tutta la loro originaria durata o, in mancanza, di quella prevista per il Consorzio o società affidataria al momento dell'affidamento in coerenza con il diritto comunitario come stabilito dalla Corte di Giustizia;
8. di prendere atto e confermare espressamente che l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, progettazione, realizzazione e gestione delle relative reti è anch'esso stato assegnato legittimamente ed è stato gestito in forme legittime fino ad oggi; per esso sono stabiliti termini di cessazione anticipata – di cui ai successivi punti – e la parziale privatizzazione della Società non determina conseguenza pregiudizievole alcuna in ordine alle concessioni ed affidamenti in essere del detto servizio;
 9. di prendere atto dei termini di legge di anticipata cessazione delle concessioni di distribuzione gas, tra le quali quella in essere con la Società, nonché della proprietà delle reti e degli impianti e dotazioni in capo alla Società medesima, destinati a transitare al gestore vincitore della gara che sarà indetta dall'Ambito Territoriale Ottimale, ad esito della celebrazione della gara e della effettiva corresponsione del valore di indennizzo;
 10. di rinviare la determinazione del valore dell'indennizzo, alla luce degli accertamenti tecnici e contabili, ad una successiva deliberazione;
 11. di ordinare alla Società, in aderenza agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, la prosecuzione della gestione nelle more della celebrazione della gara, della sua assegnazione e fino alla corresponsione dell'indennizzo e trasferimento delle reti all'aggiudicatario;